



Consiglio Nazionale delle Ricerche

LA PRESIDENTE

All' Avv. Loredana Capone

Presidente

Consiglio Regionale della Puglia

Via Giovanni Gentile 52

70126 Bari (BA)

sezione.legislazione.garanzia@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: Accordo Quadro tra CNR e Consiglio Regionale della Puglia – Atto di rinnovo

Si fa riferimento alla Vs. nota in data 21/06/2023 relativa alla proposta di rinnovo dell'Accordo Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consiglio Regionale della Puglia, stipulato in data 27 giugno 2018, di durata quinquennale, giunto a naturale scadenza il 27 giugno 2023.

L'Accordo Quadro è finalizzato alla disciplina dei rapporti tra il CNR e la Regione Puglia per la migliore attuazione delle rispettive finalità istituzionali, stante il comune impegno a cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, studio, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo Quadro.

Al riguardo, tenuto conto delle collaborazioni già avviate nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, prendo atto dell'interesse del consiglio Regionale della Puglia al rinnovo dell'Accordo e, alla luce di quanto sopra, esprimo, a nome dell'Ente che rappresento, la volontà di accettare la proposta di rinnovo dell'Accordo Quadro in oggetto per ulteriori cinque anni, dal 27 giugno 2023 al 26 giugno 2028, così da assicurare la continuità dei rapporti in essere.

Per ogni aspetto di dettaglio relativo ai rapporti reciproci tra le parti coinvolte, si rinvia ai contenuti dell'atto per cui viene richiesto il presente rinnovo.

Cordiali saluti

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Oggetto: Notifica 0047605/2018 [Accordo Quadro CNR _ Consiglio Regionale della Puglia]

Mittente: Roberta Tassi <roberta.tassi@cnr.it>

Data: 04/07/2018 15:29

A: segreteria.sps@cnr.it

CC: giovanni.desimone@cnr.it, federica.mele@cnr.it

Ti è stato notificato il protocollo: 0047605/2018 del 04/07/2018 [Accordo Quadro CNR _
Consiglio Regionale della Puglia]

[Visualizza il protocollo in WebRainbow](#)

Il protocollo ha le seguenti ASSEGNAZIONI PER COMPETENZA:

- Partecipazioni Societarie

Notifica inviata da Roberta Tassi - roberta.tassi@cnr.it

— Allegati: —

2018_ACCORDO QUADRO - GENERALE CNR CONSIGLIO
PUGLIA_signed_CNR_CR.pdf

288 kB



ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ACCORDO QUADRO

Tra

Il Consiglio Regionale della Puglia, (d'ora innanzi denominato anche "Consiglio") con sede legale in Via Giuseppe Capruzzi, 212, 70124 Bari, C.F. n. 80021210721, rappresentato dal Presidente Mario Cosimo Loizzo, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Consiglio

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

(di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti")

Premesso che

A. A norma dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 6 il Consiglio regionale della Puglia, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività gode di autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile, patrimoniale e negoziale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni;

ai sensi dell'art. 9, 11, 12 e 13 dello Statuto, la Regione Puglia "opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa..."; "partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari..."; "promuove intese con altre Regioni per il

migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive comunità"; "incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale"; "sostiene la ricerca scientifica"; "promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse";

Il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con organismi con competenze specifiche, attivi anche sul territorio regionale, per lo svolgimento di attività di studio, di documentazione e di ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali.

Tali attività verrebbero principalmente su due ambiti:

- monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale (anche derivante dal recepimento di norme europee) in ambito sociale, ambientale, economico e culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il migliore esercizio della medesima;
- partecipazione alla fase ascendente del diritto Comunitario.

Quale strumento operativo per raggiungere tale obiettivo di collaborazione, il Consiglio sta promuovendo e realizzando una serie di accordi quadro, al fine di pervenire alla implementazione di una rete con centri di documentazione, università e altri enti che rappresenti un network di supporto all'attività legislativa. Gli accordi quadro saranno poi attuati attraverso convenzioni su temi e missioni specifiche.

B. Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attualmente, si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all' articolo 55 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti territoriali.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la maggiore struttura pubblica di ricerca in Italia, con i 7 dipartimenti cui sopra e 102 istituti, copre i principali saperi, settori scientifici e tecnologici, oltre ad avere una capillare presenza sul territorio con più di 330 sedi secondarie e laboratori in Italia e all'estero.

In Puglia il CNR dispone di 6 sedi principali, 19 sedi secondarie ed una unità organizzativa di supporto.

Gli ambiti di competenza dei Dipartimenti (Scienze biomediche, Chimica e tecnologia dei materiali, Terra e Ambiente, Ingegneria, ICT energia e trasporti, Fisica e materia, Scienze umane e patrimonio culturale, Bio e agroalimentare) permeano profondamente la normazione regionale, nazionale ed europea e, tra gli Istituti afferenti al CNR, ve ne sono diversi con competenze prettamente giuridiche.

Tale assetto consente al CNR di disporre di competenze di eccellenza che potrebbero supportare il miglioramento della qualità della normazione, sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista dell'efficacia.

La partnership con il CNR sarebbe quindi funzionale agli obiettivi del Consiglio.

Nell'ambito di tale partnership si rende possibile prevedere partecipazioni congiunte ad iniziative progettuali finanziate da Programmi europei a gestione diretta ed indiretta, ed eventualmente cofinanziate dal Consiglio e/o dal CNR, o partecipazioni ad analoghe iniziative che possano dar luogo alla redazione di documentazione policy-relevant, quali ad esempio i cd. "position papers".

Tali documenti, al pari di altri deliverables di progetto o dei risultati di attività di monitoraggio e valutazione di iniziative regionali, rappresentano utile documentazione a supporto dell'attività legislativa regionale e della fase ascendente del processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione Europea.

Essi infatti sono il risultato di approfondite analisi su temi ed attività specifici, compiute da gruppi di esperti appartenenti a soggetti appartenenti a diversi Stati membri e di diversa provenienza (ricerca, istituzioni, industria, società, ecc.) e la loro acquisizione e trasmissione ai decisori rappresenta una modalità di formazione della conoscenza che beneficia delle più avanzate competenze presenti in ambito comunitario su un'ampia casistica di argomenti.

Il CNR può beneficiare della collaborazione con il Consiglio avendo possibilità sia di testare il recepimento di normative e policy europee alla scala regionale che di verificare i processi di veicolazione delle istanze di definizione ed aggiornamento della regolamentazione dal livello regionale fino a quello europeo. Questo, come già accennato, in settori di interesse comune per il CNR ed il Consiglio a vantaggio del miglioramento degli effetti delle politiche sulla popolazione pugliese oltre che della crescita delle competenze di entrambe le Parti.

Il CNR, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca, studio e documentazione di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo – Quadro;
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR e Regione Puglia, consolidata in anni di collaborazione tra diverse articolazioni afferenti ad entrambi i Soggetti, sfruttando le differenti competenze di entrambe le Parti;

- favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- intraprendere attività di ricerca, studio, documentazione, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2

(Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, studio, documentazione, innovazione e formazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle discipline coinvolte nel presente Accordo – Quadro.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo – Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali evidenziati in premessa.

Le Parti, laddove ne ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati

generati dalla sinergia tra sistema della ricerca ed istituzioni ed il riverbero di tali risultati sul tessuto economico, sociale ed ambientale del territorio e delle comunità.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- 1) lo sviluppo di attività di ricerca, studio e documentazione congiunte;
- 2) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, attività didattiche, e attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
- 3) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura della ricerca scientifica e del suo rapporto con le Istituzioni, con riferimento ai propri settori di competenza;
- 4) la partecipazione congiunta ad iniziative progettuali finanziate da Programmi europei a gestione diretta ed indiretta, o da altre risorse ed eventualmente cofinanziate dal Consiglio e/o dal CNR, o la partecipazione ad analoghe iniziative che possano prevedere la redazione di documentazione policy-relevant, quali ad esempio i cd. "position papers";
- 5) lo scambio di personale tra le Parti al fine intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte.

Art. 4

(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi "Progetto" o "Progetti") attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature e dotazioni messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

Art. 5

(Comitato d'Indirizzo)

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di individuare gli ambiti programmatici oggetto dell'Accordo Quadro, composto da due rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio Regionale della Puglia e due nominati dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti del Consiglio Regionale, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approva gli ambiti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Gli ambiti di ricerca individuati potranno essere condivisi con la Commissione Europea, con Ministeri o altri soggetti esterni potenzialmente interessati, anche al fine di definire progettualità sulla base delle quali ottenere eventuali contributi economici.

Quando sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla portata della attività avviate e/o realizzate, il Comitato stesso predispone una sintetica relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene messa a disposizione delle due Parti con modalità concordate ed inoltrata agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Il comitato può essere convocato su iniziativa di ciascuna delle Parti.

Art. 6

Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere resi edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervisi.

Art. 7

Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 8.

Proprietà intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know – how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni

per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10

Decorrenza dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante atto scritto tra le Parti.

Art. 11

Modifiche

Qualora nel corso del quinquennio o del rinnovo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo-Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta ed essere approvate dal Comitato di cui all'art. 5.

Art. 12

Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta via PEC o raccomandata a/r all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 13

Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 14

Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art.15

Spese ed oneri

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

Art. 16

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie è il Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 17

Registrazione

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L' Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013.